

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

OGGETTO: AQ BACKBONE - 29 SERVIZI DI INGEGNERIA - PFTE E PE COMPRESSE LE INDAGINI E PSC

F.A.Q.

1 – DOMANDA

si chiede cortesemente di fornire riscontro a quanto di seguito indicato:

1) Al paragrafo 9.3 del Disciplinare di Gara (Requisiti di capacità tecnica e professionale) è riportato che:

“Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; D-Idraulica; I-Impianti; V-Infrastrutture per la mobilità; T-Tecnologie; P-Paesaggio; U-Urbanistica).”

In applicazione di tale disposizione si chiede di confermare che, nell’ambito della categoria omogenea “Impianti”, i servizi eseguiti con destinazione funzionale IA.03 (grado di complessità 1,15) e IA.04 (grado di complessità 1,30) sono idonei a qualificare i requisiti richiesti per la destinazione funzionale IB.08 (grado di complessità 0,50) anche in considerazione dell’analogia delle opere (IA.03 – IA.04 = impianti elettrici e speciali; IB.08 = opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali).

2) Il vigente Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 non ha riprodotto i limiti al subappalto per i servizi di ingegneria ed attività connesse come stabiliti dall’art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

Considerato al riguardo quanto espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 2828 del 16/09/2024, si chiede di confermare la subappaltabilità della Relazione Geologica a professionista abilitato, nominativamente indicato nel Gruppo di Lavoro e contrattualizzato con specifico incarico professionale.

1 – RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti si forniscono i seguenti riscontri.

1. Si evidenzia, in via preliminare, che la S.A. non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, la cui valutazione è rimessa alla Commissione di gara.

Giusto quanto previsto al paragrafo 9.3 del disciplinare di gara, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; D-Idraulica; I-Impianti; V-Infrastrutture per la mobilità; T-Tecnologie; P-Paesaggio; U-Urbanistica). Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie indicate nelle tabelle citate, si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Si evidenzia a riguardo che, alla luce delle Linee guida Anac n. 1 (“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) approvate dal Consiglio con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 , per le categorie diverse da “Edilizia”, “Strutture” e “Infrastrutture per la mobilità” si è resa necessaria una valutazione specifica in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Nel caso di specie, secondo la valutazione specifica di questa S.A., i servizi espletati nella ID IA.04 (impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni, generalmente impianti a valle della trasformazione MT-BT), pur se in presenza di un maggior grado di complessità, non qualificano nella ID IB.08 (riferita a opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia, cabine di media tensione e relative distribuzioni in MT e trasformazione in MT-BT) in quanto esse non riguardano la medesima tipologia di opere (delibera ANAC n. 209 del 17 maggio 2023) .

Si conferma, pertanto, che le IA.03 e IA.04 non sono mutuabili con la IB.08.

Si conferma, infine, quanto indicato al paragrafo 9.3 e la compilazione dell’annesso A alla domanda di partecipazione del disciplinare di gara per l’inserimento dei servizi che si ritengono utili alla comprova dei requisiti di partecipazione che saranno valutati dal seggio di gara.

2. Si conferma l’interpretazione.

2 – DOMANDA

Considerando quanto previsto a pag. 20 del disciplinare per i requisiti speciali “Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; D-Idraulica; I-Impianti; V-Infrastrutture per la mobilità; T-Tecnologie; P-Paesaggio; U-Urbanistica)” si chiede a Codesta SA la possibilità di applicare il medesimo criterio anche per i servizi affini richiesti nella scheda B1.

2 – RISPOSTA

In relazione alla richiesta di chiarimenti posta, giusto quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 20.1, con riferimento al criterio B1, “il concorrente dovrà descrivere due servizi relativi a progettazioni di livello esecutivo (svolti anche singolarmente) effettivamente eseguite e relativi ad opere similari alle seguenti, previste nel lotto di partecipazione”.

Si precisa altresì in aderenza a quanto previsto dal disciplinare a pag. 76 le istruzioni e indicazioni contenute nelle schede contenute nelle schede seguenti sono eterointegrate da quanto previste dal disciplinare di gara.

3 – DOMANDA

Si chiede conferma che, per quanto riguarda i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, quanto riportato nella SCHEDA B.2 a pag. 80 del Disciplinare, relativamente alla struttura organizzativa, alle professionalità da impiegare e alle risorse strumentali, sia un mero refuso: “La relazione, articolata per Capitoli e Paragrafi, dovrà descrivere le caratteristiche metodologiche del servizio offerto, la struttura organizzativa e le professionalità da impiegare per lo svolgimento del servizio, anche con riferimento all’articolazione temporale delle varie fasi della progettazione, alle risorse strumentali disponibili, alle tecniche qualificanti l’attività di progettazione da svolgere, onde garantire la qualità della prestazione fornita.”

3 – RISPOSTA

Secondo quanto previsto a pag. 76 del disciplinare di gara, si conferma che:” LE ISTRUZIONI E INDICAZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE SEGUENTI SONO ETEROINTEGRATE DA QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA, AL PARAGRAFO 20.1.”

4 – DOMANDA

In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di chiarire se al fine di dimostrare il possesso del suddetto requisito :

-per la categoria IB. 08 si possa utilizzare la categoria IA.03

-per la categoria D.04 si possa utilizzare la categoria D.05.

4 – RISPOSTA

Si evidenzia, in via preliminare, che la S.A. non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, la cui valutazione è rimessa alla Commissione di gara.

Giusto quanto previsto al paragrafo 9.3 del disciplinare di gara, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; D-Idraulica; I-Impianti; V-Infrastrutture per la mobilità; T-Tecnologie; P-Paesaggio; U-Urbanistica). Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie indicate nelle tabelle citate, si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Si conferma, infine, quanto indicato al paragrafo 9.3 e la compilazione dell’annesso A alla domanda di partecipazione del disciplinare di gara per l’inserimento dei servizi che si ritengono utili alla comprova dei requisiti di partecipazione che saranno valutati dal seggio di gara.

5 – DOMANDA

con la presente siamo a segnalare che il documento C6, relativo ai requisiti del Lotto 6, risulta incompleto: alcune celle appaiono tagliate e non è possibile leggere correttamente le categorie richieste.

Vi chiediamo cortesemente se è possibile fornire una versione completa e correttamente visualizzabile del documento.

5 – RISPOSTA

Gli allegati formattati sono stati pubblicati sul sito internet di questa Amministrazione e su questa piattaforma.

6 – DOMANDA

con la presente siamo a chiedere cortesemente di poter prendere visione dei DIP e dei calcoli di parcella relativi ad ogni lotto, in modo da consentire una adeguata valutazione della proposta.

6 – RISPOSTA

La documentazione richiesta è disponibile sul sito dell'Amministrazione e su questa piattaforma “acquisti in rete” alla voce "documentazione tecnica". Per poter visualizzare i files che non si aprono, occorre copiare ed incollare su Desktop

7 – DOMANDA

In relazione all'art. 9.3 del disciplinare di gara “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, si chiede di chiarire:

- Esecuzione di due “servizi di punta” negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando in relazione alla possibilità di partecipare a più lotti della medesima fascia (A o B): in particolare si chiede se uno stesso servizio, ad esempio in ID E.06, possa essere utilizzato per la comprova in più lotti.
- “Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 7/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; D-Idraulica; I-Impianti; V-Infrastrutture per la mobilità; T-Tecnologie; P- Paesaggio; U-Urbanistica)”: si chiede di specificare se, con la locuzione “ritenute omogenee” si intenda fare riferimento alla “categoria” o alla “destinazione funzionale” di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

7 – RISPOSTA

1. Nel precisare che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei singoli concorrenti, si ritiene conforme l’interpretazione formulata.
2. Si evidenzia, in via preliminare, che la S.A. non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, la cui valutazione è rimessa alla Commissione di gara.

Giusto quanto previsto al paragrafo 9.3 del disciplinare di gara, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; D-Idraulica; I-Impianti; V-Infrastrutture per la mobilità; T-Tecnologie; P-Paesaggio; U-Urbanistica). Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie indicate nelle tabelle citate, si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Si conferma, infine, quanto indicato al paragrafo 9.3 e la compilazione dell’annesso A alla domanda di partecipazione del disciplinare di gara per l’inserimento dei servizi che si ritengono utili alla comprova dei requisiti di partecipazione che saranno valutati dal seggio di gara.

8 – DOMANDA

1. In riferimento al gruppo di lavoro si chiede di precisare se i requisiti del Professionista “che espleta l’incarico di Project Manager” (c-bis), “formato ai sensi della UNI 11648 e della UNI 11337-7 quale BIM Manager”, possano essere in possesso di due professionisti distinti ovvero un Project Manager formato ai sensi della UNI 11648 coadiuvato da un BIM Manager formato ai sensi della UNI 11337-7.
2. In relazione all’art. 9.4.3 del disciplinare di gara “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE – Requisiti di capacità tecnico-professionale”:

“In caso di soggetti temporaneamente raggruppati, il requisito dei due servizi di punta per ogni singola categoria/importo, può essere dimostrato nel modo seguente:

o due servizi separati per ogni singola categoria e relativo importo previsto dal bando di gara;

o due servizi separati comprendenti tutte le categorie ed i relativi importi previsti dal bando di gara;

o due servizi separati comprendenti solo alcune delle categorie ed i relativi importi previsti dal bando di gara e due servizi separati per ognuna delle singole categorie restanti (non presenti nei precedenti servizi) e relativi importi previsti dal bando di gara.”

Si chiede di confermare che i suddetti 2 servizi di punta per la stessa categoria e ID possano essere stati svolti da 2 soggetti diversi facenti parte dello stesso Raggruppamento, ferma l'infrazionabilità del singolo servizio.

8 – RISPOSTA

1. Nel precisare che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, si rimanda a quanto riportato a pag. 17 del disciplinare di gara lettera 9.1, c-bis) in cui si specificano i requisiti che deve possedere il professionista che espleta l'incarico di Project Manager.

2. Nel precisare che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti i requisiti di partecipazione, si ritiene che l'interpretazione formulata sia conforme alle indicazioni del paragrafo 9.4.3 del disciplinare di gara.

9 – DOMANDA

Salve, per la partecipazione alla procedura di gara si chiede conferma della possibilità di partecipazione come operatore singolo società di Ingegneria costituita da meno di 5 anni, dimostrando il possesso dei requisiti di carattere finanziario e tecnico-professionale attraverso i requisiti posseduti dai soci operativi della società, di cui uno è il direttore tecnico, l'altro soggetto (socio) è una società di ingegneria costituita da n. 12 soci operativi tecnici abilitati che ricopriranno i diversi ruoli prescritti dal disciplinare di gara. Il tutto in conformità a quanto indicato al comma 2 dell'art. 66 D.Lgs. 36/2023. Grazie.

9 – RISPOSTA

Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. Si conferma quanto prescritto dall'art. 9 del disciplinare di gara.

10 – DOMANDA

in riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere se sia consentita la partecipazione in RTI tra la scrivente società di ingegneria e una società specializzata in indagini (quest'ultima non si configura formalmente come società di ingegneria).

10 – RISPOSTA

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata da codesto operatore economico, si rinvia al paragrafo 7.1 del disciplinare nel quale sono indicate le forme giuridiche che possono essere rivestite dai soggetti ammessi alla partecipazione alla gara, anche in forma associata, e purchè in possesso dei requisiti prescritti.

11 – DOMANDA

In considerazione dei seguenti fattori:

complessità e articolazione delle prestazioni oggetto di appalto;

diverse competenze necessarie per allestire un “gruppo di lavoro” idoneo ed efficiente per poter garantire, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obiettivi illustrati nella documentazione di gara;

opportunità di poter offrire all'Ente soluzioni progettuali innovative, coerentemente agli obiettivi illustrati nella documentazione di gara;

ed inoltre, considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara nonché l'opportunità di ricevere le migliori offerte, riteniamo opportuno e

necessario poter disporre di un periodo per la presentazione delle offerte congruo alla complessità dell'appalto.

Per quanto sopra richiediamo una proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno trenta giorni rispetto alla data prevista del 22/09/2025.

11 – RISPOSTA

Non si ritiene di poter concedere la proroga richiesta considerato che, nel calcolo dei tempi per la presentazione delle offerte, si è tenuto conto anche del livello di complessità dell'appalto in questione, prevedendo quindi un termine di 42 giorni (termine ritenuto adeguato e proporzionato per la preparazione delle domande e delle offerte in questione).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

DIRIGENTE D.SSA MARIANNA RUBULOTTA